



Comune di Campofelice di Fitalia

(Città Metropolitana di Palermo)

Corso Vittorio Emanuele, 42 – 90030 – Campofelice di Fitalia (PA)

Email: ufficiotecnico@comune.campofelicedifitalia.pa.it – PEC: campofelicedifitalia@pec.it

Settore TECNICO

Infrastrutture Territorio e Ambiente

AVVISO PUBBLICAZIONE ELENCO SOPPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO PER L'ANNO 2025 AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 10 DELLA L. 21.11.2000 N. 353

Premesso che:

la legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” detta disposizioni circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

l'art.10 comma 2 della legge sopra citata stabilisce che i Comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e che tale catasto viene aggiornato annualmente in base ai dati forniti e dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale per le eventuali osservazioni che saranno valutate ed approvate entro i successivi sessanta giorni;

a norma di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della legge n. 353 del 21 novembre 2000, i Comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco nell'anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del Catasto Comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n. 353/2000;

la documentazione di cui al punto precedente è stata consultata dal Settore Tecnico tramite accesso Informatico al sistema Geo Portale del Sistema Informativo Forestale SIF – nuovo WebGIS della Regione Siciliana;

il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 disciplina il procedimento di adozione ed aggiornamento del catasto dei soprassuoli prevede:

2. i comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la

revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

nelle linee guida inviate dal Commissario ad acta, lo stesso, approfondendo la natura dell'adempimento, ritiene che l'organo competente all'approvazione dell'aggiornamento del catasto incendi vada ad identificarsi nel Consiglio Comunale, sia per la fase d'istituzione sia per quella di aggiornamento, atteso che lo stesso, a norma dell'art. 32 della legge n. 142/1990, nel testo recepito con l'art.1 della L.R. 48/1991, ha una specifica competenza nell'adozione dei piani territoriali ed urbanistici, dei programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché nelle eventuali deroghe ad essi;

la norma di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 prevede la partecipazione attiva del cittadino in quanto l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

tale presupposto ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della L. 353/2000 per come modificato dell'art. 4, comma 173, legge n. 350 del 2003, assume notevole rilevanza in quanto la individuazione di un'area di proprietà privata all'interno dell'elenco dei soprassuoli percorsi da incendio determina sulla stessa area vincoli rigidi di destinazione d'uso e restrizioni sull'utilizzo delle stesse in quanto "zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, su predetti soprassuoli, le attività di rimboschimenti e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia".

Tutto ciò premesso,

Posto che a norma di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della legge n. 353 del 21 novembre 2000, il Comune di Campofelice di Fitalia si è avvalso dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorso dal fuoco nell'anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del Catasto Comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n. 353/2000;

Preso atto che la documentazione di cui al punto precedente è stata consultata dal Settore Tecnico tramite accesso informatico al sistema Geo Portale del Sistema Informatico Forestale SIF – nuovo WebGIS della Regione Siciliana,

Con la presente

Viene pubblicato per trenta giorni consecutivi l'allegato elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel territorio del Comune di Campofelice di Fitalia per l'anno 2025.

Chiunque avesse interesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della Legge 353/2000, può proporre osservazioni e/o valutazioni di merito attraverso comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo campofelicedifitalia@pec.it entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione dell'atto.

Decorso tale termine il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, prendendone atto con delibera di Consiglio Comunale, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni sulle quali verranno apposti vincoli e le restrizioni previste all'art. 1 della L. 353/2000 e ss.mm.ii..

Il privato cittadino potrà ricorrere contro le determinazioni assunte dal Comune con delibera di Consiglio Comunale nei modi e nei termini previsti per legge presso le competenti sedi giudiziarie.

Campofelice di Fitalia, lì 28 luglio 2026

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Arch. Salvatore GATTUSO



Il Responsabile del III Settore

Ing. Angelo CASTIGLIONE

